

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 25. Giugno 1867.
dal Ministro Delle Finanze

OGGETTO

Relatore *Laura Giordano Crispi*

Approvata nella tornata del 28. Giugno 1867
30. " " "

N° 107

SESSIONE 1867

N° 107

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze del
(FERRARA)
nella tornata del 25 giugno 1867

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci
per tutto il mese di luglio 1867.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 27 giugno

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|--------|-----------|--------|------------|
| Uff. 1 | Borghetti | Uff. 6 | Mareschi |
| " 2 | Picchi | " 7 | Melchiorri |
| " 3 | Corciani | " 8 | Xanna Gior |
| " 4 | Cosolini | " 9 | Mazzarella |
| " 5 | Correse | | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Borghetti*

Segretario *Fusentini*

Relatore *Lanza*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 28 giugno

Approvata la Legge nella tornata del *24 giugno*

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

- | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Alle ore <i>11</i> | del <i>27 giugno</i> | nel <i>Galvani 1°</i> |
| Alle ore <i>12</i> | del <i>28 giugno</i> | nel <i>13</i> |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |
| Alle ore | del | nel |

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

Bianchi

SESSIONE 1867 N° 107-A
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**BORGATTI, PIROLI, TORRIGIANI, COSENTINI, CORTESE,
MOROSOLI, MELCHIORRE, LANZA GIOVANNI, MAZZARELLA**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze
nella tornata del 25 giugno 1867

**Autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci
per tutto il mese di luglio 1867.**

Tornata del 28 giugno 1867

SIGNORI! — Tutti i vostri uffizi hanno acconsentito al progetto di legge per accordare al Governo del Re l'esercizio provvisorio del bilancio dell'anno corrente, per tutto il mese di luglio prossimo, considerandolo come una necessità amministrativa imprescindibile, e nella certezza che prima della scadenza dello stesso mese di luglio l'intero bilancio 1867 verrà votato dal Parlamento e promulgata la legge che stabilirà definitivamente l'esercizio normale delle spese e delle entrate dello Stato.

Nessuna aggiunta o modificazione propone la vostra Commissione allo schema ministeriale, parendole redatto di maniera da soddisfare e ai bisogni del pubblico servizio, ed ai voti già emessi dalla Camera; poichè nel primo articolo è stabilito che il Ministero si atterrà a tutte le modificazioni introdotte da voi nell'esame fatto dei singoli bilanci.

Alcuni uffizi hanno però osservato che al fine di applicare immediatamente non solo le economie già votate, ma anche quelle che venissero ancora da voi san-

A-101

cite in seguito, sarebbe opportuno di estendere l'obbligo del Governo anche alla attuazione immediata di queste ultime.

La vostra Commissione, mentre non disconosce la utilità pratica di questa proposta, le parve però meno regolare e decoroso il voler obbligare il Governo del Re e l'altro ramo del Parlamento a sancire delle proposte ancora ignote. Essa credette d'altronde e di poter raggiungere lo stesso intento, e di evitare lo scuncio indicato col proporre un'ordine del giorno che inviti il Ministero ad attenersi anche a quelle ulteriori economie o modificazioni che fossero dalla Camera votate nel successivo esame dei bilanci.

Proponendovi pertanto l'approvazione di questo progetto di legge come venne presentato dal Governo del Re, la vostra Commissione ama esprimere la più ferma fiducia che questa sia per essere veramente l'ultima domanda che vi sarà fatta di esercizio provvisorio dei bilanci, cosicchè rientrati alla per fine nella via normale, Governo e Parlamento vorranno fermamente impegnarsi a non più uscirne tanto nell'interesse della finanza, della retta amministrazione e del credito dello Stato, quanto per ossequio alle nostre istituzioni costituzionali.

= GIOVANNI LANZA, *relatore.*

1981 ongo 29

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Sino a tutto luglio 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle sancite per aver effetto soltanto a tutto l'anno 1866, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, colle modificazioni posteriori e con quelle introdotte dalla Camera dei deputati nei bilanci da essa approvati e contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita.

Art. 2.

È continuata al ministro delle finanze la facoltà di emettere buoni del tesoro secondo le norme vigenti.

La somma totale dei buoni in circolazione non potrà eccedere i 250,000,000 di lire.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto dal giorno 1° luglio 1867.

Approvato il 28. Giugno 1867.

Bianchi

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 3.

~~Identico al qui contro.~~

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO
ripresentato dal ministro delle finanze

(FERRARA)

nella tornata del 30 giugno 1867

**Autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci
per tutto il mese di luglio 1867.**

SIGNORI! — La legge votata da questa Camera il giorno 28 giugno spirante, e relativa all'esercizio provvisorio de' bilanci nel prossimo mese di luglio, presentatasi dal Ministero al Senato del regno, vi ha subito una modificazione nel suo articolo 1.

Corre l'obbligo al Ministero di ripresentarla a questa Camera nei termini in cui è stata emendata da quell'altro ramo del Parlamento.

Nello adempiere oggi a siffatto obbligo, mi sembra soverchio aggiungere parole, perchè la Camera si convinca della estrema urgenza da cui il Ministero è spinto a chiedervi una pronta deliberazione in proposito.

delle Finanze

Ferrara

Stampato in Roma presso la
Tipografia di S. Maria della Pace
N. 21. Via di S. Maria della Pace

Il 28 giugno 1867
La Camera dei Deputati ha approvato
il progetto di legge sopra descritto
con 104 voti contro 10.

Il 30 giugno 1867
Il Senato del Regno ha approvato
il progetto di legge sopra descritto
con 63 voti contro 10.

Il 1° luglio 1867
La Camera dei Deputati ha approvato
il progetto di legge sopra descritto
con 104 voti contro 10.

Il 2° luglio 1867
Il Senato del Regno ha approvato
il progetto di legge sopra descritto
con 63 voti contro 10.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella tornata del 28 giugno 1867.

Art. 1.

Sino a tutto luglio 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle sancite per aver effetto soltanto a tutto l'anno 1866, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, colle modificazioni posteriori ~~e con quelle introdotte dalla Camera dei deputati nei bilanci da essa approvati~~, e contenendosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita.

Art. 2.

È continuata al ministro delle finanze la facoltà di emettere buoni del tesoro secondo le norme vigenti.

La somma totale dei buoni in circolazione non potrà eccedere i 250,000,000 di lire.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto dal giorno 1° luglio 1867.

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 29 giugno 1867.

Art. 1.

Sino a tutto luglio 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle sancite per aver effetto soltanto a tutto l'anno 1866, farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, colle modificazioni posteriori e attuando tutte le economie riconosciute possibili in quanto non ledano le leggi organiche.

Art. 2.

Identico al qui contro.

Art. 3.

Identico al qui contro.

SENATO DEL REGNO

Firenze addi 29 Giugno 1867.

Presidenza

OGGETTO DELLA LEGGE

Autorizzazione del esercizio provvisorio
dei bilanci per tutto il mese di Luglio 1867.

Documenti a corredo

3
4

N.° 16

Il sottoscritto Presidente del Senato del
Regno pregiassi trasmettere all'Onorev.^{mo}
Signor Ministro Segretario di Stato
per gli Affari delle Finanze
il progetto di legge in margine indicato
che il Senato adottava nella tornata
del 29 Giugno 1867.

Garate

All'Onorevole Signor Ministro
Segretario di Stato per gli affari
delle Finanze

Firenze

L. d'uovo di racco.

Ministero delle Finanze

Progetto di Legge
per la proroga dell'esercizio
provvisorio dei Bilanci

Signori,

La facoltà che fu accordata al Governo con legge 31 Marzo p.p. N. 3630 di esercitare provvisoriamente i bilanci, ora a scadere colla fine del corrente mese, ed il Governo del Re trovandosi costretto da necessità amministrativa di proporvi di prorogare simile facoltà a tutto il prossimo mese.

A questo intento ho l'onore di presentarvi l'unito progetto di legge, in cui, come è naturale, è espresso l'obbligo che nell'esercizio di tale facoltà il Governo debba conformarsi alle modificazioni introdotte nei propositi dalle spese dalla Camera approvate.

Quali sieno le ragioni che pongono il Governo nella necessità di proporvi il presente progetto di legge ben è noto a Voi tutti, o Signori, sicchè non ho d'uopo di raccomandarvi di volerlo approvare d'urgenza.

Ministero delle Finanze

Progetto di Legge

Art. 1.

Sino a tutto Luglio 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle sancite per aver effetto soltanto a tutto l'anno 1866, farà entrare nelle Casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a pagare le spese ordinarie dello Stato e le straordinarie che non ammettono dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori conformandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio pel 1867 presentato al Parlamento, colle modificazioni posteriori e con quelle introdotte dalla Camera dei Deputati nei Bilanci da essa approvati e conformandosi, quanto alle spese, nella misura ivi stabilita.

Art. 2.

È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere Buoni del Tesoro secondo le norme vigenti

La somma totale dei Buoni in circolazione non potrà eccedere i 250,000,000 di lire.

Art. 3°

La presente Legge avrà effetto dal giorno 1 Luglio 1867.

N 107.

Progetto di legge presentato dal Ministero
alle Camere. / Ferrara /

Autografo del Ministero per tutto il mese di luglio 1867.

Intesa del 23. Luglio 1867.

N. 107 B.

Progetto di legge di indulto del reato di Regno imputato
alla Camera della Unione alla Camera (Tramite)

data del 30 giugno 1867.

Sig.ori,

La legge votata da questa Camera
il giorno 28 giugno spirante e relativa
all'esercizio provvisorio de' bilanci nel
prossimo mese di luglio, presentata
dal Ministero al Senato del Regno,
si ha subito una modificazione nel
suo articolo 1.^o

Corre l'obbligo al Ministero di
ripresentarla a questa Camera nei
termini in cui è stata emendata.
Da quell'altro ramo del Parlamento

Nella adempire oggi a siffatto
obbligo, mi sembra soverchio aggiun-
gere parole perchè la Camera si
convince della estrema urgenza
da cui il Ministero è spinto a chie-
dere una pronta deliberazione in
proposito.

Sessione Parlamentare 1867

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 29 Giugno 1867

OGGETTO

Autonizzazione dell'Esercizio provvisorio dei bilanci
per tutto il mese di Luglio 1867.

Art. 1°

Sino a tutto luglio 1867 il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse ed imposte di ogni genere, comprese quelle san-
cite per aver effetto soltanto a tutto l'anno 1866, farà entrare nelle casse
dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, ed è autorizzato a
pagare le spese ordinarie dello Stato (le straordinarie) che non ammettono
dilazione, e quelle che dipendono da leggi ed obbligazioni anteriori con-
formandosi alle previsioni fatte nel secondo progetto di bilancio per 1867,
presentato al Parlamento, colle modificazioni posteriori, e attuando tutte
le economie riconosciute possibili in quanto non ledano le leggi orga-
niche.

Art. 2.

È autorizzato al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere buoni
del tesoro secondo le norme vigenti.

La somma totale dei buoni in circolazione non potrà eccedere
i 250.000.000, di lire.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto dal giorno 1° Luglio 1867
Addì 29 Giugno 1867

Il Presidente del Senato
Lantini